

### **Sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo amministrativo.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c., *“il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”*.

La richiamata norma, in relazione ai poteri del Giudice, chiarisce che lo stesso deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa: detto principio, la cui violazione determina il vizio della **ultra petizione** (nei casi di pronuncia del giudice che concede più di quanto chiesto), o della **extra petizione** (nei casi di pronuncia di un provvedimento diverso da quello richiesto), implica il divieto per il Giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base alla *regula juris* di cui all'art. 112 c.p.c. è pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi e per gli effetti del richiamo recettizio di cui all'art. 39 c.p.a.; ed infatti, stabilisce la citata norma che: *“per quanto non disciplinato nel presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”*.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *“il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo; tale regola juris costituendo peculiare espressione anche del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del "petitum" e della "causa petendi", ulteriormente specificati nell'ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso”* (1).

Anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (2) ha recentemente sancito il principio secondo cui *“il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della domanda e la persistenza dell'interesse del ricorrente .. .. in rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e*

*pronunciato ... deve procedere ad annullare gli atti impugnati senza poter ... mutare ex officio la domanda ...”.*

Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente evidenziato che: *“Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale l'art. 112 c.p.c., in base al quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, deve intendersi violato allorché il giudice alteri il petitum o la causa petendi, pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, neppure implicitamente compreso nella domanda, o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova o diversa rispetto a quella contenuta nella domanda; è invece consentito al giudice l'esame di una questione non espressamente formulata qualora questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione o compresa in quelle espressamente formulate. Spetta peraltro al giudice interpretare la domanda proposta, tenendo presente il contenuto sostanziale della domanda (petitum e causa petendi) quale desumibile dagli atti del giudizio e dalle allegazioni delle parti, ma senza sostituire alla domanda proposta una diversa domanda, cadendo altrimenti nella pronuncia ultra o extra petita (ex multis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6308; sez. III, 2 ottobre 2020, n. 6041; 4 maggio 2020, n. 2827).*

*Dà luogo per converso al vizio di ultrapetizione l'esame e l'accoglimento di un vizio non prospettato dalle parti (Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6206; sez. V, 20 dicembre 2019, n. 8656; 14 giugno 2019, n. 4024)” (3).*

Ed ancora, è stato rilevato che: *“Il principio della domanda di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c., espressione del potere dispositivo delle parti, completamento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base alla regula juris di cui all'art. 112 c.p.c. e pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, comporta che sussiste il vizio di ultrapetizione, quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum*

*ed una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte ricorrente e pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente. Ciò si verifica, quindi, nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, se il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti” (4).*

1. In tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, Sezione Quinta, 16 gennaio 2015, n. 87.
2. Con la decisione n. 4 del 13 aprile 2015.
3. In tal senso, Cons. Stato, Sez. Quinta, 3 febbraio 2021, n. 972.
4. In tal senso, Cons. Stato, Sez. Sesta, 17 marzo 2021, n. 2300.

Luglio 2021